



ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO



Cassazione Penale: infortunio di una studentessa di agraria in tirocinio formativo presso un'azienda agricola

7 Mar 2022



Cassazione Penale, Sez. 4, 01 marzo 2022, n. 7093 – Infortunio della studentessa dell'università di agraria in tirocinio formativo presso un'azienda agricola. Nozione di lavoratore ex art. 2



La sentenza riporta che correttamente i giudici di appello hanno ritenuto applicabile al caso di specie l'art. 2, comma 1, lett. a) d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Dalla definizione fornita dal citato articolo si evince che al lavoratore è equiparato, ai fini dell'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche chi svolge attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere nonché il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Conseguentemente, nella specifica ipotesi in cui presso un'azienda siano presenti soggetti che svolgano tirocini formativi, il datore di lavoro sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal citato testo unico al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi.

La sentenza indica inoltre come sono state individuate in maniera puntuale le regole cautelari violate dal datore di lavoro, riconducibili alla omessa previsione del rischio a cui era esposta la persona offesa nella lavorazione a cui era stata adibita (artt. 28 e 17 d.lgs. 81/08), alla omessa formazione e informazione della tirocinante (artt. 36, 37 D.Lgs. 81/08), alla omessa fornitura di idonei dispositivi di protezione (art. 77 d.lgs. 81/08).

La qualità datoriale in capo alla titolare dell'azienda agricola imponeva la previa valutazione del rischio a cui era esposta la tirocinante, la cui posizione è equiparata al lavoratore per quanto detto sopra, e l'adozione delle necessarie misure di sicurezza (Sez. 4, n. 20129 del 10/03/2016, Rv. 267253 - 01: "In tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro ha l'obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro, e, all'esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all'interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori").

Non rileva la circostanza, segnalata nel ricorso, che la titolare dell'azienda si fosse avvalsa della collaborazione di un professionista incaricato di risolvere ogni problematica in materia di sicurezza. Invero, la valutazione del rischio, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 81/08, è compito affidato al datore di lavoro, non delegabile (cfr. Sez. 4, n. 27295 del 02/12/2016, dep. 31/05/2017, Rv. 270355 - 01: "In tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro è tenuto a redigere e sottoporre ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all'interno del quale deve indicare in modo specifico i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro e le misure precauzionali ed i dispositivi adottati per tutelare la salute e la



sicurezza dei lavoratori; il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione di suddetto documento non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di verificarne l'adeguatezza e l'efficacia, di informare lavoratori dei rischi connessi alle lavorazioni in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata").

Fonte: [Olympus.uniurb](https://olympus.uniurb.it)

[Vai al testo completo della sentenza...](#)

CATEGORIE NEWS

Seleziona una categoria



EDITORIA



FORMAZIONE



ABBONAMENTI






PRECEDENTE

← [Cassazione Penale: incidente all'interno di uno scavo, mancanza delle armature di sostegno e responsabilità](#)

PROSSIMO

[Cassazione Penale: responsabilità del preposto di fatto per grave infortunio durante i lavori di cassetatura](#) →

Post correlati



Cassazione Penale: responsabilità del preposto di fatto per grave infortunio durante i lavori di cassetatura


14 Mar 2022





Cassazione Penale: incidente all'interno di uno scavo, mancanza delle armature di sostegno e responsabilità

28 Feb 2022



Cassazione Penale: lavoro in quota, obbligo di valutazione dei rischi e misure di sicurezza

21 Feb 2022

CATEGORIE NEWS



Seleziona una categoria



EDITORIA



FORMAZIONE



ABBONAMENTI



ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO - VIA PRIVATA DELLA TORRE, 15 - 20127 - MILANO - P.

IVA 00923870968 - CF: 08748400150 - **PRIVACY**

DESIGNED BY **GRAFICA E FOTO WEB AGENCY MILANO**

